

Rep. n. 821

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CHIOGGIA

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI "PROGETTO DI RAFFRESCAMENTO DELLA SALA ASTE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI CHIOGGIA - PROGETTO 01/PLS/18/VE. CUP I92F20000000009 CIG 95634042A4."

L'anno duemilaventitre, il giorno 12 del mese di aprile, presso gli uffici del Comune di Chioggia - Corso del Popolo, n. 1193 - 30015 Chioggia (VE), avanti a me Dott.ssa Paola Carraro, Segretario Generale del Comune di Chioggia, autorizzato per legge a rogare gli atti e i contratti di cui l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, avendone i requisiti di legge, si sono costituiti i signori:

A) Ing. Stefano Penzo, [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Chioggia - Corso del Popolo, n. 1193 - 30015 Chioggia (VE), codice fiscale 00621100270, legittimato alla firma del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Chioggia, in esecuzione dei Decreti del Sindaco n. 20 del 28.09.2021 e 7 del 22.03.2022, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità "Comune di Chioggia".

B) Sig. Michele Brugnatti, [REDACTED], il quale dichiara di intervenire nel presente Atto in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante e quindi in nome e per conto della BRUGNATTI MICHELE S.R.L. con sede legale in Rovigo (RO), Via Combattenti Alleati d'Europa n. 29, codice fiscale e P.I.V.A. 01457570297, iscritta nella Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. di Rovigo N. REA RO 158514, che nel contesto dell'atto

verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore", quindi in nome e per conto dello stesso.

I predetti comparenti, della cui identità personale, capacità giuridica e di agire, io Segretario Generale mi sono accertato, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con determinazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici ing. Stefano Penzo n. 3177 del 30/12/2022 il Comune di Chioggia ha riapprovato il progetto esecutivo per i lavori "PROGETTO DI RAFFRESCAMENTO DELLA SALA ASTE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI CHIOGGIA - PROGETTO 01/PLS/18/VE. CUP I92F20000000009 - CIG 95634042A4", per un importo complessivo di euro 305.771,64, oltre I.V.A., di cui euro € 291.331,68 per lavori a base d'asta ed euro 14.439,96 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di cui all'art. 1 c.2 lett b) del D.L 76/2020 convertito con L. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte ritenute anomale secondo le previsioni del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. (nel seguito "Codice dei contratti");

- che in data 02/01/2023 sono stati inoltrati, tramite la piattaforma telematica di e-procurement ARIA-SINTEL della Regione Lombardia, gli inviti relativi alla procedura in oggetto a 5 operatori economici estratti dall'elenco dei fornitori iscritti alla piattaforma telematica e-procurement ARIA-SINTEL in uso presso il Comune di Chioggia, fissando la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 18:00 del 12/01/2023;

- che con determinazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici, ing. Stefano Penzo, n. 91 del 02/02/2023 si è approvato il report della procedura SINTEL quale verbale di gara di cui sopra e si è dato atto dell'aggiudicazione definitiva alla ditta Brugnatti Michele srl con sede a Rovigo in Viale C.A. D'Europa n. 29 P.IVA 01457570297 autorizzando altresì l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett A del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020;
- che con determinazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici ing. Stefano Penzo n. 322 del 24/03/2023, si è dato atto di aver provveduto alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del "Codice dei contratti", dichiarati con il DGUE, attraverso la procedura FVOE attivata presso ANAC e non sono emersi motivi di esclusione e quindi è stata dichiarata - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del "Codice dei contratti" - l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori denominati "PROGETTO DI RAFFRESCAMENTO DELLA SALA ASTE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI CHIOGGIA - PROGETTO 01/PLS/18/VE. CUP I92F20000000009 - CIG 95634042A4" a favore dell'"Appaltatore" il quale ha offerto un ribasso percentuale del 5,50% (cinquevirgolacinquantapercento), quindi verso il corrispettivo netto di euro 275.308,44 oltre ad euro 14.439,96 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo complessivo netto di euro 289.748,40, oltre I.V.A.;
- che l'"Appaltatore" ha specificato nell'offerta, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del "Codice dei contratti", che sono inclusi nell'offerta i costi aziendali interni per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a euro 8.259,25 e i costi della manodopera pari a euro 110.123,37;
- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'art. 98 del "Codice dei contratti";
- che sono state eseguite le comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, del "Codice dei contratti" e che il 22/02/2023 è scaduto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del "Codice dei contratti" il

termine dilatorio di trentacinque (35) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, ragione per cui è possibile procedere alla stipulazione del presente contratto;

- che con la determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ing. Stefano Penzo n. 322 del 24/03/2023, è stata dichiarata, e l'ufficiale rogante ne prende atto, l'avvenuta acquisizione di idonee dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6, 7 e 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 bis della legge 241/1990 nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei termini delle linee guida ANAC, sia per il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Lucio Napetti Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Chioggia, sia per tutti gli altri dipendenti in qualunque modo coinvolti nel procedimento stesso;

- che l'"Appaltatore" e il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui trattasi hanno sottoscritto in data 06/02/2023 il verbale sulla permanenza delle condizioni che consente l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;

- che l'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione dei contenuti della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO (Piano integrato di Attività e Organizzazione) del Comune di Chioggia per il periodo 2023-2025, approvato con Delibera di Giunta n. 29 del 28/02/2023 e di sottoscrivere il Patto d'integrità ivi allegato;

- che è stata acquisita la Comunicazione antimafia liberatoria prot. n. PR_ROUTG_Ingresso_0007439_20230209, rilasciata ai sensi dell'articolo 88 comma 1 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159, relativa all'"Appaltatore";

- che sono stati acquisiti, tra gli altri, i seguenti documenti:

a) il documento unico di regolarità contributiva, prot. n. INAIL 36974268 del 22/02/2023 dal quale l'"Appaltatore" risulta in regola;

b) il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. 95634042A4, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

c) il CUP n. I92F20000000009 relativamente all'investimento pubblico di cui al presente contratto;

d) le attestazioni di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (SOA) acquisite tramite il Casellario delle Imprese liberamente accessibile attraverso il sito web della Autorità Nazionale Anticorruzione;

e) la dichiarazione richiesta dal d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, che l'"Appaltatore" ha presentato al prot. com.le n. 14637 del 09/03/2023, confermata in data odierna;

f) il documento della C.C.I.A.A. di Rovigo in data 06.03.2023 dell'"Appaltatore".

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2 (Oggetto dell'appalto)

1. "Il Comune di Chioggia", come sopra rappresentato, affida all'"Appaltatore" che, come sopra rappresentato, accetta, l'esecuzione dei lavori, CAT. OS28 "a misura", "PROGETTO DI RAFFRESCAMENTO DELLA SALA ASTE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI CHIOGGIA - PROGETTO 01/PLS/18/VE. CUP I92F20000000009 CIG 95634042A4", come da progetto esecutivo riapprovato con determinazione n. 3177 del 30/12/2022.

ARTICOLO 3 (OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO)

1. L'"Appaltatore" si obbliga ad eseguire l'appalto di cui all'art. 2 alle condizioni, patti e modalità previsti dai documenti ed elaborati del progetto esecutivo, approvato con determinazione n. 3177 del 30/12/2022, dal piano operativo di sicurezza redatto in conformità al D. Lgs. n. 81/2008 e consegnato dall'"Appaltatore" al "Comune di Chioggia" e acquisito con prot.

n. 14637 del 09/03/2023 e dall'offerta presentata dall'Appaltatore.

2. Le Parti danno reciprocamente atto di avere sottoscritto con firma digitale per piena conoscenza ed integrale accettazione tutta la documentazione e gli elaborati del progetto esecutivo approvato con determinazione n. 3177 del 30/12/2022, in particolare il capitolato Speciale d'appalto parte normativa, il Computo Metrico Estimativo e l'elenco prezzi. Tali documenti, unitamente all'offerta a ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara e alle polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 15 e 16 ancorché non materialmente allegati, si intendono comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto e restano depositati agli atti del "Comune di Chioggia".

3. L'Appaltatore, ove non provveda in proprio, si obbliga ad utilizzare, di propria iniziativa, per le lavorazioni e le forniture di beni e servizi di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge n. 190/2012, esclusivamente le imprese inserite nelle apposite liste istituite presso la Prefettura ai sensi dell'art. 1, comma 52 e ss. della medesima legge, salvo che l'Appaltatore comproui che:

- nella Prefettura nel cui ambito territoriale ricade la propria scelta non sia stata istituita alcuna *white list*;
- nella Prefettura nel cui ambito territoriale ricade la propria scelta non risulti iscritta alcuna ditta nell'ambito della tipologia richiesta;
- l'indisponibilità delle ditte presenti nella *white list* alle forniture, lavori o servizi richiesti dall'Appaltatore nei tempi e con le caratteristiche necessarie alla regolare esecuzione dell'appalto principale o a prezzi allineati a quelli praticati dal diverso soggetto prescelto. In presenza di tali presupposti l'Appaltatore non sarà assoggettato alla relativa penale ma verranno attivate le verifiche antimafia nei confronti dei sub contraenti prescelti. L'inadempimento di tale obbligo potrà essere contestato in qualsiasi momento dal RUP, dal Direttore lavori sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione e, una volta

accertato dopo aver valutato le eventuali controdeduzioni dell' "Appaltatore", sarà sanzionato con l'applicazione delle penali previste per l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

ARTICOLO 4 (CORRISPETTIVO DELL'APPALTO)

1. Il "Comune di Chioggia" pagherà all' "Appaltatore", che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo netto di euro 289.748,40 (duecentoottantanovemilasettecentoquarantotto/40) comprensivo di euro 14.439,96 (quattordicimilaquattrocentotrentanove/96) per oneri per la sicurezza connessi allo specifico appalto non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge.

2. Il "Comune di Chioggia" informa l' "Appaltatore", che ne prende atto, che il suddetto corrispettivo è soggetto alla liquidazione finale del direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate all'originale progetto di cui al precedente articolo 3.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del "Codice dei contratti" ed il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti di cui all'articolo 3, comma 2, del capitolato speciale d'appalto come previsto dall'art. 21 comma 4 dello stesso capitolato speciale.

4. Qualora il "Comune di Chioggia", per tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del "Codice dei contratti", le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta determinato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 106 del "Codice dei contratti".

5. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010

ai fini delle varianti e delle modifiche non sostanziali disposte ai sensi dell'art. 106 del "Codice dei contratti".

6. I prezzi unitari risultanti dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara alle singole voci dell'Elenco Prezzi Unitari, sono vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del "Codice dei contratti".

7. Il "Comune di Chioggia" dichiara che effettuerà i pagamenti all'"Appaltatore", in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere.

8. L'"Appaltatore" informa che le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo sono:

-il Sig. Brugnatti Michele, [REDACTED]

-la Sig.ra Pavan Lara, [REDACTED]

- la Sig.ra Bacchiega Erika, [REDACTED]

[REDACTED] ai quali il "Comune di Chioggia" effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al "Comune di Chioggia".

9. L'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo, da notificarsi al "Comune di Chioggia", a cura e spese dell'"Appaltatore" stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione e del conseguente nulla osta a seguito delle verifiche di legge, nessuna responsabilità può attribuirsi al "Comune di Chioggia" per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

10. Il "Comune di Chioggia", come sopra rappresentato, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata con la determinazione n. 91 del 02/02/2023 al capitolo 500942, numero

"Comune di Chioggia" ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. Il "Comune di Chioggia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

ARTICOLO 6 (TERMINI PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI)

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori.

2. L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 7 (PENALE PER I RITARDI)

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, il "Comune di Chioggia" applicherà all'"Appaltatore" una penale nella misura dello 1 per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale di cui al comma 1, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori dopo un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il dieci per cento (10%) dell'importo del contratto, pena la facoltà per il "Comune di Chioggia" di risolvere il contratto in danno dell'"Appaltatore".

ARTICOLO 8 (LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI)

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del "Codice dei contratti" è prevista la corresponsione in favore dell'"Appaltatore" di un'anticipazione del 20% (ventipercento) sul valore del contratto,

pari a euro 57.949,68 (cinquantasettemilanovecentoquarantanove/68) da erogare e recuperare alle condizioni di legge.

2. L' "Appaltatore" avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle trattenute di legge, raggiunga un importo non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).

3. Lo stato d'avanzamento lavori verrà redatto dal Direttore dei Lavori secondo quanto stabilito all'art. 24 del capitolato speciale d'appalto.

4. Le parti espressamente concordano che il certificato di pagamento dovrà essere rilasciato dal Responsabile del procedimento, fatti salvi i presupposti di legge, secondo quanto indicato all'art. 24, comma 4, del Capitolato Speciale d'Appalto.

5. Il pagamento degli acconti dovuti, salvi i presupposti di legge, dovrà essere effettuato entro trenta (30) giorni dall'emissione del certificato di pagamento. Nel caso in cui la relativa fattura venga emessa in data successiva alla data del certificato di pagamento, il pagamento verrà effettuato entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima.

6. Le parti espressamente concordano che il certificato di collaudo provvisorio dovrà essere emesso, secondo quanto previsto dall'art. 52 del capitolato speciale d'appalto e salvi i presupposti di legge, entro il termine di sei (6) mesi dall'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

7. Le parti espressamente concordano che il "Comune di Chioggia" dovrà approvare il certificato di collaudo provvisorio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento del certificato medesimo, salvi i presupposti di legge.

8. Il pagamento del saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, avverrà entro trenta (30) giorni dalla data di approvazione del collaudo provvisorio. Nel caso in cui la relativa fattura o altra documentazione prevista dalla legge, quale presupposto necessario da fornire a cura dell' "Appaltatore" per il pagamento venga presentata successivamente alla data del predetto collaudo

provvisorio, il termine di trenta (30) giorni decorrerà dalla relativa acquisizione.

ARTICOLO 9 (PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. Le parti prendono atto che l' "Appaltatore" ha presentato prima della consegna dei lavori il programma di esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 18 del Capitolato speciale d'Appalto.

ARTICOLO 10 (SOSPENSIONI DEI LAVORI)

1. Il "Comune di Chioggia" e l' "Appaltatore" si danno reciprocamente atto che trova applicazione per le sospensioni dei lavori l'articolo 107 del "Codice dei contratti" oltre a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 11 (CONTROLLI)

1. Durante il corso dei lavori il "Comune di Chioggia" potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri dell' "Appaltatore" circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 32, comma 4 lettere e) ed i), del D.P.R. 207/2010.

3. I controlli e le verifiche eseguite dal "Comune di Chioggia" nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell' "Appaltatore" per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell' "Appaltatore" stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all' "Appaltatore", né alcuna preclusione in capo al "Comune di Chioggia".

ARTICOLO 12 (SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO)

1. Il "Comune di Chioggia" e l' "Appaltatore" si danno reciprocamente atto che fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 102, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione per il collaudo le disposizioni di cui alla Parte II,

titolo X, del D.P.R. 207/2010 nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO)

1. Il "Comune di Chioggia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del presente contratto gli articoli n. 108 e n. 109 del "Codice dei contratti" e l'articolo n. 92 del D.Lgs. 81/2008.

2. Il "Comune di Chioggia" recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4, del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

3. L'"Appaltatore" si impegna, inoltre, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con il "Comune di Chioggia", gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Chioggia consultabile sul sito del Comune di Chioggia - Amministrazione Trasparente. Il "Comune di Chioggia", verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto all'"Appaltatore" assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il "Comune di Chioggia" procederà all'applicazione della penale di cui all'articolo 7 del presente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e all'incameramento della cauzione definitiva. Il "Comune di Chioggia" può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, del D.Lgs. 104/2010. È fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 14 (MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

1. Il "Comune di Chioggia" e l'"Appaltatore" si danno

reciprocamente atto che eventuali controversie relative all'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell'arbitrato.

2. L' "Appaltatore" accetta come Foro competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 15 (CAUZIONE DEFINITIVA)

1. Il "Comune di Chioggia" e l' "Appaltatore" dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto l' "Appaltatore" ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 del "Codice dei contratti", cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria numero PC9TAONZ, in data 08/03/2023, stipulata con Zurich Insurance plc con Rappresentanza Generale per l'Italia in via B.Crespi n. 123 - 20159 Milano, intermediario assicurativo FE003 Ferrara per euro 28.974,84 (ventottomilanovecentosettantaquattro/84).

2. L'originale della polizza fideiussoria di cui al comma 1 è stato acquisito dal R.U.P. in allegato alla nota trasmessa dall' "Appaltatore" il 09/03/2023 con protocollo n. 14637, è conservata agli atti del "Comune di Chioggia" e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.

3. L'originale della polizza fideiussoria di cui al comma 1 è stato firmato dal Responsabile Unico del Procedimento e tale firma ha valore di validazione e dichiarazione di regolarità.

4. Il "Comune di Chioggia" e l' "Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la polizza fidejussoria di cui al comma 1 sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. numero 50/2016.

5. Il "Comune di Chioggia" e l' "Appaltatore" concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell' "Appaltatore", il "Comune di Chioggia" ha diritto di valersi di propria autorità della polizza fidejussoria di cui al comma 1 e che l' "Appaltatore" è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se il "Comune di Chioggia" abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

6. Il "Comune di Chioggia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la polizza fidejussoria di cui al comma 1 cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, come previsto dall'art. 103, comma 5, del "Codice dei contratti".

ARTICOLO 16 (POLIZZA ASSICURATIVA)

1. Il "Comune di Chioggia" prende atto che l'"Appaltatore", come previsto dall'art. 103, comma 7, del "Codice dei contratti", ha stipulato polizza assicurativa numero PC8MIHW2, in data 08/03/2023, con Zurich Insurance plc con Rappresentanza Generale per l'Italia in via B.Crespi n. 123 - 20159 Milano, intermediario assicurativo FE003 Ferrara per un massimale di euro 289.748,40 (duecentoottantanovemilasettecentoquarantotto/40) per danni ad opere, di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni agli impianti ed opere preesistenti, di euro 289.748,40 (duecentoottantanovemilasettecentoquarantotto/40) per demolizioni e sgombero.

2. La polizza di cui al precedente comma 1 copre anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila,00) e ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. L'originale della polizza di cui al comma 1 è stata acquisita dal Responsabile Unico del Procedimento, come allegato alla nota trasmessa dallo stesso "Appaltatore" con protocollo n. 14637 del 09/03/2023 conservata agli atti del "Comune di Chioggia" e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.

L'originale della polizza di cui al comma 1 è stata firmata dal Responsabile Unico del Procedimento e tale firma ha valore di validazione e dichiarazione di regolarità.

ARTICOLO 17 (SUBAPPALTO)

1. Il "Comune di Chioggia" dà atto che l'"Appaltatore" potrà

subappaltare le lavorazioni oggetto di affidamento nei limiti e secondo le forme e i modi previsti dall'art. 105 del "Codice dei contratti".

ARTICOLO 18 (OBBLIGHI DELL' "APPALTATORE" NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI)

1. L' "Appaltatore" dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di riferimento per il servizio oggetto del presente contratto ed agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 19 (OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)

1. Le Parti danno atto che l' "Appaltatore", è in regola rispetto degli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 come risulta dalle verifiche effettuate in sede di acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione.

ARTICOLO 20 (DOMICILIO DELL' "APPALTATORE")

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l' "Appaltatore" elegge domicilio nel Comune di Chioggia.

ARTICOLO 21 (SPESE CONTRATTUALI)

1. L' "Appaltatore" assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Le spese contrattuali sono a carico dell' "Appaltatore" che ha già provveduto a depositarle presso il tesoriere del Comune - Intesa Sanpaolo S.p.A., agenzia di Chioggia, Corso del Popolo n. 1227.

ARTICOLO 22 (REGISTRAZIONE)

1. Ai fini fiscali si dichiara che il valore complessivo del presente contratto è pari a euro 289.748,40 (duecentoottantanovemilasettecentoquarantotto/40) ed è soggetto ad I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e s.m.i..

ARTICOLO 23 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. IL "Comune di Chioggia", ai sensi del Nuovo Regolamento

dell'Unione Europea n. 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, informa l'“Appaltatore” che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

2. Il Responsabile per il trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ing. Stefano Penzo.

Le parti danno atto che sul presente Contratto non sussistono situazioni di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 e agli artt. 7 e 14, c. 2 e 3, del D.P.R. 62/2013, in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente Atto e all'ufficiale rogante.

E, richiesto, io Segretario Generale ufficiale rogante ho redatto il presente atto mediante strumenti informatici in formato Pdf su 17 facciate a video, ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, a conferma lo approvano e lo firmano digitalmente.

Io Segretario Generale - Ufficiale rogante, attesto di aver verificato la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dalle parti, e a mia volta firmo digitalmente l'atto in presenza dei componenti medesimi.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Carraro

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Ing. Stefano Penzo

Legale Rappresentante della ditta Brugnatti Michele srl
Michele Brugnatti